

La formazione di falsi atti giudiziari - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D'Agostino), sentenza n. 263 del 24 settembre 2025

È una gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà - Costituisce illecito deontologico permanente –

Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 nuovo c.d.f.) e fiducia (art. 11 nuovo c.d.f.) il comportamento dell'avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l'omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli.

La formazione e l'uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell'individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo.

In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l'uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell'azione criminosa.

Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione, con conseguente necessità, per l'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D'Agostino), sentenza n. 263 del 24 settembre 2025